

RIFLESSIONI SU SELVICOLTURA E PAESAGGIO

PRO SILVA venerdì 27 novembre 2020

a cura di Maurizio Conticelli

NORMATIVA IN MATERIA PAESAGGISTICA

- **LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089**

- Tutela delle cose di interesse artistico e storico

- **LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497**

- Protezione delle bellezze naturali

- **REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357**

- Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939=XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

- **DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1985, N. 312, CONVERTITO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431**

- Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

- **DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1999, N. 490**

- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

NORMATIVA IN MATERIA PAESAGGISTICA

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

- **Art. 134. Beni paesaggistici**
- Immobili ed aree vincolate ai sensi dell'art. 136
- Aree vincolate ai sensi dell'art. 142

- **Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**
- Immobili con carattere di bellezza naturale, ville, alberi monumentali, centri storici, bellezze panoramiche

- **Art. 137. Commissioni provinciali**
- Comma 2 “La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali”

- **Art. 142. Aree tutelate per legge**
- g) i territori coperti da foreste e da boschi

NORMATIVA IN MATERIA PAESAGGISTICA

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

- **Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione**
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio **dell'attività agro-silvo-pastorale** che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il **taglio colturale**, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

NORMATIVA IN MATERIA PAESAGGISTICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

- **ALLEGATO A**
- **Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**
- **A.19.** nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; **interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale**, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
- **A.20.** nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: **pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore**; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

SENTENZE

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 14 del 29 gennaio 1996

- “La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.”

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 201 del 15 novembre 2018

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la norma della Provincia di Bolzano laddove ha previsto che la decisione dell'autorità forestale in ordine al taglio del legname sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970 n. 16 (Tutela del paesaggio).
- La Corte Costituzionale ha invece ritenuto che la disposizione provinciale, nel consentire il taglio ordinario del legname previo assenso dell'autorità forestale e senza necessità di autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della disciplina statale, dichiarando non fondata la questione posta sulla legittimità costituzionale.
- “1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all'autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (Ordinamento forestale), e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.”

PARERI MINISTERIALI

MIBACT Ufficio legislativo

Parere prot. n. 25553 del 08/09/2016 (Regime autorizzatorio sul Bosco Marganai)

- Si concorda con la sentenza della CC n. 14/1996 riguardante il regime derogatorio per gli interventi forestali ai sensi dell'art. 149 comma 1, lettera c) nel caso di boschi con vincolo ex lege tutelati come elemento morfologico del territorio, anche nel caso di compresenza di due vincoli entrambi ex lege.
- Si ritiene invece necessario il ricorso alla previa autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi forestali che riguardino boschi tutelati con specifico provvedimento ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e paesaggistici che ne abbia riconosciuto il notevole interesse pubblico per ragioni di carattere paesaggistico-culturale.

MIBAC Ufficio legislativo

Parere prot. n. 6767 del 07/03/2019 (Regime autorizzatorio su aree con vincolo provvedimentale)

- Si richiama il parere protocollo n. 25553 del 08/09/2016 (Regime autorizzatorio su Bosco Marganai), estendendone l'applicabilità ai casi analoghi riguardanti le aree vincolate a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico, "trattandosi di una questione interpretativa di massima che riveste profili di carattere generale".

SENTENZE / PARERI

CONSIGLIO DI STATO

Parere n. 252 del 24 giugno 2020

- Alcune associazioni promuovono un ricorso al Presidente della Repubblica per l'annullamento del Piano AIB della Regione Toscana relativo al comprensorio comprendente le pinete litoranee tra Grosseto e Castiglione della Pescaia (Pinete del Tombolo), su cui insiste il vincolo provvedimentale ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali.
- Il ricorso viene accolto per la "insufficiente considerazione dei vincoli paesaggistici gravanti sulla Pineta del Tombolo". Non viene condivisa la tesi regionale secondo cui viene "esteso ai boschi e foreste sottoposti a vincolo provvedimentale, il regime (meno severo) previsto per i boschi sottoposti a vincolo ex lege (articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42 del 2004".
- Il parere è equiparabile ad una sentenza vincolante per le sole parti in giudizio, ma inevitabilmente costituirà un precedente giurisprudenziale per casi analoghi cui i giudici tenderanno ad uniformarsi.

IL CASO TOSCANA

Nel mese di ottobre 2020 gli uffici della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO rilasciano una serie di pareri con prescrizioni finalizzate a garantire «quanto previsto dalla sezione IV del DM 22.05.1959 e quanto stabilito dalla Sentenza Consiglio di Stato 252/2020», ma non rispettano (parere del sottoscritto ed altri) le disposizioni previste nel vincolo istitutivo sopra richiamato (DM del 1959) e quelle del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Toscana approvato nel 2018 con l'accordo del MIBACT.

~~I pareri suddetti denotano ignoranza dal punto di vista selvicolturale, una ingiustificabile sottovalutazione delle norme vigenti ed un approccio fin troppo ideologico nei confronti del settore forestale.~~

Sono state avviate intese per definire possibili accordi tra Regione Toscana e Segretariato della Toscana del MIBACT in armonia con l'art. 7 comma 12 del TUFF.

La situazione sopra descritta si è ripercossa in modo inatteso sulle numerose attività forestali del territorio proprio all'inizio della stagione silvana 2020-2021, con preoccupanti riflessi negativi dal punto di vista occupazionale e socio-economico.

IL CASO TOSCANA

ULTIMORA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo,

ha sospeso

in autotutela l'efficacia ed esecutività del provvedimento ai sensi della L. 241/90 dei pareri recentemente rilasciati per la gestione selvicolturale dei boschi cedui del Monte Amiata.

NORMATIVA IN MATERIA FORESTALE (E PAESAGGISTICA)

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2018, N. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

- **Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale**
- 12. Con i **piani paesaggistici regionali**, ovvero con specifici **accordi di collaborazione** stipulati tra le **regioni** e i competenti organi territoriali del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, **vengono concordati gli interventi** previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle **linee guida nazionali** di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il **Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo**, il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

MIBACT MIPAAF MATTM

La c.d. “vestizione dei vincoli” consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici da vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall’indicazione di obiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell’intervento sottoposto ad autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati dal decreto. Tale trasformazione viene operata, come prevede l’art. 143, D.Lgs. 42/2004, dal Piano Paesaggistico (da «Il Merito» di Marco Pastorelli, 2017).

È tempo di «vestire» i vincoli e, prima ancora, di scegliere il sarto!

È tempo di riequilibrare i rapporti!

Appendice 1: Vincoli provvedimentali in Umbria - Porchiano

- Cito per tutti il D.M. 5/3/1977 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Amelia”, ove tra l’altro si legge “... Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è costituita da piccoli centri storici circondati da colline coperte da rigogliosa vegetazione, boschi cedui di elci e querce, il tutto godibile dalla strada che da Amelia conduce a Lugnano e dalla diramazione che da quest’ultima porta ad Attigliano; tale rilevante patrimonio arboreo forma un quadro strutturale di eccezionale bellezza integrante le visioni del centro storico di Porchiano del Monte, ricco di numerosi punti di vista e belvedere che permettono la godibilità di tutte le sopracitate bellezze ...”.
- Cito inoltre il parere della Commissione provinciale relativo al decreto suddetto, ove tra l’altro si legge “...propone di assoggettare a vincolo l’abitato di Porchiano del Monte (frazione di Amelia) che rappresenta per i suoi caratteri ambientali un complesso caratteristico di cose immobili e il territorio limitrofo che per la sua vegetazione in gran parte boschiva costituisce un quadro naturale da conservare e da tutelare in considerazione anche delle possibili costruzioni che potrebbero turbarlo...”.
- Ritengo con ciò di non voler eccepire sulle motivazioni con cui sono stati apposti i vincoli provvedimentali, anche se siamo tutti a conoscenza di vincoli ritagliati su misura, anche in epoca recente, per impedire possibili devastazioni ambientali e paesaggistiche, ma sulle modalità con cui ora si vorrebbero interpretare.

Appendice 2: Vincoli provvedimentali in Umbria e uso del suolo - Assisi

ASSISI

Decreto Ministeriale 23 giugno 1954

Dichiarazione di notevole interesse pubblico **dell'intero territorio in Comune di Assisi**

- *... Riconosciuto che il territorio in Comune di Assisi costituisce nel suo insieme, un eccezionale complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale con spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e l'opera dell'uomo...*
- *La Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Perugia ... prende in esame la proposta fatta dal Vice Presidente relativa al vincolo generale del territorio del comune di Assisi, giustificato dall'altissimo interesse panoramico e paesistico di tale territorio, che forma unità inscindibile dal punto di vista storico, tradizionale e naturale. **Ad evitare gravi alterazioni e deturpazioni di tale ambiente e di tale panorama**, la Commissione, alla unanimità, compreso il rappresentante del Comune interessato, delibera di sottoporre al vincolo di cui all'art. 1 della legge sulla tutela delle bellezze naturali, l'intero territorio del comune di Assisi....*

NOTA: a distanza di oltre 60 anni dalla imposizione del vincolo, sul territorio del Comune di Assisi si registrano **pesanti modifiche dell'uso del suolo in favore di aree urbane, aree industriali, infrastrutture viarie**, mentre **l'unico elemento del paesaggio che mantiene la sua connotazione è costituito dal BOSCO**. Meditate gente, meditate!